

**Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Pescara**

- Commissione Procedure Concorsuali -

**- D.LGS. 18 MAGGIO 2018 N. 54 -
NUOVE NORME PER INCOMPATIBILITÀ
DI CURATORE FALLIMENTARE,
COMMISSARIO GIUDIZIALE E COADIUTORI**

Presidente

Dott. Saverio Mancinelli

Segretario

Dott.ssa Fabiola Di Francesco

Membri della Commissione che hanno partecipato

Dott. Saverio Mancinelli

Dott.ssa Fabiola Di Francesco

Dott. Francesco Callocchia

Dott. Antonio Nino Carozza

Dott.ssa Simona D'Alessandro

Dott.ssa Roberta Paradiso

Dott. Manfredo Piattella

INTRODUZIONE

Il 25 giugno 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 54 del 18 maggio 2018, recante le *“Disposizioni per disciplinare il regime di incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 17 ottobre 2007 n. 161”*.

Tale D.Lgs. ha introdotto nel Codice delle leggi antimafia, nella Legge Fallimentare, nel Decreto sulle Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (c.d. Prodi-*bis*) e nella L. 3/2012 nuove norme in tema di **incompatibilità per i professionisti nominati dall’autorità giudiziaria** e, conseguentemente, risultano mutate le condizioni affinché i professionisti -

nominati **amministratore giudiziario, curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, commissario di grandi imprese insolventi, gestore della liquidazione e liquidatore nella composizione delle crisi da sovraindebitamento** (oltre che i rispettivi **coadiutori**) - possano valutare la propria compatibilità per svolgere adeguatamente l'incarico affidato dall'autorità giudiziaria. Vengono, inoltre, disciplinate: le dichiarazioni che devono essere rese dal professionista nominato; la vigilanza sui nuovi vincoli; il sistema sanzionatorio civilistico (che si aggiunge a quello penale, per le dichiarazioni non veritiere rese alle Pubbliche Amministrazioni).

Le nuove previsioni trovano applicazione dal 25 giugno 2018 ed interessano **solo le nomine conferite da tale data**; pertanto, **gli ausiliari nominati in precedenza non devono effettuare alcuna dichiarazione integrativa**, anche se, nel caso di preesistenti "incompatibilità", potrebbe essere opportuno dichiarare tale circostanza per consentire al tribunale ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui, invece, dovessero insorgere situazioni di incompatibilità non presenti al tempo del conferimento dell'incarico, avvenuto successivamente al 25 giugno 2018, ma verificatesi nel prosieguo dello stesso, sebbene il legislatore nulla abbia disposto, dovrebbero restare invariati i generali rimedi di revoca o sostituzione dell'ausiliario previsti nell'ordinamento e sembra preferibile che sia lo stesso incaricato a fornire una segnalazione in tal senso.

PROFILI SOGGETTIVI: CURATORE, COADIUTORE, COMMISSARIO, LIQUIDATORE

Come già anticipato, sono destinatari della novella anche i **curatori fallimentari**, in quanto l'articolo 2 del D.Lgs. n. 54/2018 aggiunge un ulteriore comma all'art. 28 della legge fallimentare *"al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto"*, estendendo anche ad eventuali **coadiutori del curatore**, l'applicazione della nuova disciplina dell'incompatibilità, della dichiarazione e della vigilanza.

Per **"coadiutori"** deve farsi riferimento ai professionisti che svolgono attività di assistenza e collaborazione con riferimento **a competenze ed attribuzioni proprie dello stesso curatore**; tra tali soggetti vanno ricomprese le figure che aiutano e collaborano con il curatore, supportandolo tecnicamente in una sua **propria attività** (inventario e/o custodia dei beni, verifica crediti, redazione piano di riparto, licenziamento e gestione dei rapporti di lavoro, ecc.).

Non risultano ricompresi in tale ambito coloro che, dotati di competenze specialistiche, agiscono nell'interesse del fallimento, per la soluzione di problemi ulteriori ed eventuali rispetto a quelli demandati in via diretta al curatore, tra cui lo **stimatore** di beni o di diritti, il **legale** della curatela, il **notaio** incaricato della raccolta della documentazione ipocatastale e degli atti di vendita attuati mediante procedura competitiva ed il **consulente tecnico** di parte in un giudizio.

Neppure appartengono alla categoria dei coadiutori i “delegati” del curatore ai sensi dell'art. 32, comma 1 L.F., posto il mancato richiamo esplicito a tale figura e il riferimento al mero coadiutore ai sensi del comma 2 di tale norma, nonché rilevato che il compenso del delegato (differentemente rispetto a quello del coadiutore) viene detratto dal compenso del curatore (per cui non si avrebbe alcun aggravio di spesa in conseguenza della loro nomina).

La modifica dell'art. 28, a sua volta, estende “per rinvio” (ex artt. 163 e 182 comma 2, della legge fallimentare) la nuova disciplina anche ai **commissari giudiziali** e **liquidatori**, nominati nelle procedure di **concordato preventivo**.

CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO INCARICHI

Il legislatore **amplia le possibili cause ostative all'assunzione di incarichi, individuando nuove ipotesi di incompatibilità indiretta per i professionisti**, in quanto non intercorrenti con il magistrato che conferisce l'incarico, bensì con i “*magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene*”.

In sintesi, integrando le preesistenti norme con le nuove, il curatore fallimentare / commissario giudiziale al momento dell'accettazione e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dovrà rendere **dichiarazioni** di:

- A. assenza di **incompatibilità “soggettive”**;
- B. assenza di **incompatibilità “diretta”** con il magistrato da cui proviene la nomina;
- C. assenza di **incompatibilità “indiretta”** con i magistrati addetti **all'ufficio giudiziario** al quale appartiene il giudice da cui proviene la nomina.

La sussistenza di tali incompatibilità costituisce causa ostativa alla nomina; inoltre, dovrà anche essere resa un'ulteriore dichiarazione (che non è finalizzata a costituire un'incompatibilità) circa eventuali **legami o rapporti** con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di **Corte di appello** al quale appartiene il giudice da cui proviene la nomina.

A- Assenza di incompatibilità “soggettive”

Al fine dell'accettazione dell'incarico di curatore fallimentare / commissario giudiziale, *in primis*, necessita dichiarare:

- di non essere stato interdetto, né inabilitato, né dichiarato fallito, né condannato a pena che comporti la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- di non avere rapporti di parentela o di affinità, entro il quarto grado, con il debitore;
- di non essere mai stato alle dipendenze e di non avere prestato opera professionale in favore del debitore;
- di non essere creditore e di non aver concorso al dissesto dell'impresa
- di non essere in “*conflitto di interessi*”, anche solo potenziale, con la procedura.

B- Assenza di incompatibilità “diretta” con il magistrato da cui proviene la nomina

Oltre alle incompatibilità di tipo soggettivo, costituiscono cause ostative all'assunzione dell'incarico di ausiliario le **relazioni dirette tra il professionista ed il magistrato che conferisce l'incarico.**

Infatti, ai sensi dell'art. 35, comma 3, Codice antimafia e con riferimento al magistrato che conferisce l'incarico, non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i seguenti soggetti: coniuge e parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o “**commensali abituali**” del magistrato; creditori o debitori del magistrato ed i creditori o debitori del coniuge o dei figli del magistrato; persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli del magistrato ed i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.

Appare doveroso evidenziare che, diversamente da ciò che è avvenuto con la riforma in commento, **tali “preclusioni dirette” non vengono espressamente richiamate**, nelle rispettive normative, per il **curatore fallimentare, commissario giudiziale**, commissario della società ammesse all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e **rispettivi coadiutori**. Tuttavia le preclusioni per incompatibilità “diretta” si ritengono comunque applicabili alla luce delle norme sulla deontologia professionale, sulla disciplina dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941 - dove si prevede un'incompatibilità “generale” del magistrato per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense), nonché dello stesso D.Lgs. n. 54 del 18 maggio 2018 in commento che, **prevedendo nuove incompatibilità “indirette”, necessariamente rafforza la preclusione per quelle “dirette”.**

C - Assenza di incompatibilità “indiretta” con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario

Il D.Lgs. n. 54/2018 introduce, accanto alle incompatibilità (“soggettive” e “dirette”, di cui si è detto), nuove incompatibilità “indirette” alla nomina di curatore fallimentare / commissario giudiziale (o di coadiutore), scaturenti da legami di parentela o da rapporti amicali o di natura affettiva con i “**magistrati addetti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che conferisce l'incarico**”.

In particolare sono ostativi alla nomina di curatore fallimentare / commissario giudiziale (o di coadiutore) i seguenti legami o rapporti tra il professionista e i magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico: **il rapporto di coniugio, di unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76; la parentela entro il terzo grado e/o l'affinità entro il secondo grado e il rapporto di “assidua frequentazione”, dove**

“assidua frequentazione” viene meglio esplicitata del legislatore come derivante da: una relazione sentimentale; un rapporto di amicizia consolidato (“stabilmente protrattosi nel tempo”) e connotato da “**reciproca confidenza**” e/o un rapporto di frequentazione tra “**commensali abituali**”¹.

In tutti i casi, le definizioni del legislatore comportano necessariamente delle valutazioni discrezionali da “attualizzare” (il rapporto deve essere connaturato da attualità) e da lasciare al buon senso del dichiarante.

“UFFICIO GIUDIZIARIO” DI RIFERIMENTO

Come detto, le nuove incompatibilità indirette attengono i magistrati addetti “all'ufficio giudiziario” al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico; appare, quindi, doveroso individuare cosa debba intendersi per “ufficio giudiziario” cui dover far riferimento all'atto della verifica della compatibilità per poter espletare l'incarico.

Una lettura rigorosa porterebbe a ritenere che “l'ufficio giudiziario” andrebbe identificato con quelli elencati nell'art. 1 del R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941 (Ordinamento giudiziario) e che, pertanto, dovrebbe coincidere con l'**intero tribunale**, restando esclusi i soli organi giurisdizionali autonomi e specializzati.

Tuttavia, una lettura più razionale della disposizione sembrerebbe condurre alla conclusione che l'individuazione “dell'ufficio giudiziario” dovrebbe essere ponderata caso per caso, tenendo in considerazione sia le **dimensioni dell'ufficio**, sia la **sua articolazione interna**, vale a dire la **sua organizzazione tabellare**, cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del già citato R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941².

“RAPPORTI” CON MAGISTRATI (GIUDICANTI O REQUIRENTI) DEL DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO

Come accennato, la nuova normativa prevede un'ulteriore dichiarazione, destinata alla creazione di un archivio informatico, su cui è demandata la vigilanza del presidente della Corte di appello, che potrà essere effettuata anche mediante la possibilità di estrarre in forma massiva e

¹ In sintesi, per il legislatore ricorre certamente una “assidua frequentazione” in presenza di una relazione sentimentale (stabile e continuativa) o di un rapporto di amicizia protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, con l'esclusione di differenti fattispecie connotate da saltuarietà ed occasionalità e, fondate ad esempio, su una mera cordialità o conoscenza, affatto differente da quella amicale. Per quanto attiene il rapporto di frequentazione tra “commensali abituali”, il legislatore riprende un concetto già ricorrente nell'art. 51 c.p.c. (“Astensione del giudice”); pertanto possono essere d'ausilio le interpretazioni di legittimità esistenti che configurano la commensalità abituale quando ricorrono specifici rapporti di coinvolgimento reciproco tra commensali che, per modalità e assiduità di incontri, risultano ben distinti dalla mera condivisione dei pasti, in quanto connotati dalla **confidenza**, dalla **reciproca fiducia** tra i soggetti e dalla **relazione amicale**.

² Pertanto, in ipotesi di più sezioni che trattano la stessa materia all'interno del medesimo tribunale, la compatibilità dovrebbe sussistere rispetto ai magistrati della sezione a cui appartengono i componenti del collegio, ovvero rispetto ai magistrati della sezione a cui appartiene il giudice che ha effettuato la nomina. Appare pacifico che ove l'ufficio abbia un'unica sezione, la compatibilità dovrebbe sempre sussistere.

per via informatica i dati rilevanti contenuti nelle dichiarazioni depositate dai professionisti, le quali dovranno necessariamente contenere le seguenti informazioni:

- ✓ nome del giudice che ha assegnato l'incarico e sezione di appartenenza;
- ✓ nome dell'ausiliario e tipologia di incarico;
- ✓ data di conferimento dell'incarico;
- ✓ nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da incompatibilità;
- ✓ la natura del rapporto.

Pertanto il professionista nominato, oltre all'assenza di incompatibilità indirette (con i magistrati dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha conferito l'incarico), deve anche dichiarare (in generale) l'eventuale esistenza (o insussistenza)³ dei legami o rapporti con **magistrati, giudicanti o requirenti**, del **distretto di Corte di appello** nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

Tale dichiarazione **non è finalizzata a costituire un'incompatibilità**; infatti, la nomina appare lecita anche se la dichiarazione è resa in senso positivo, poiché viene nominato un professionista "legato" a magistrati appartenenti a differenti uffici giudiziari rispetto a quello conferente l'incarico.

Nulla osta che la dichiarazione possa essere resa all'interno della comunicazione di accettazione e tale valutazione sembra lasciata all'incaricato, che potrebbe non ritenere opportuno che "i dati sensibili per la vigilanza in via informatica" confluiscono nel fascicolo del procedimento cui è stato nominato e, pertanto, **renderla separatamente** rispetto all'accettazione e/o a quella di incompatibilità soggettiva, diretta ed indiretta.

DICHIARAZIONE(I) DEL CURATORE E DEL COADIUTORE

Poiché il rapporto ostativo all'assunzione dell'incarico potrebbe non riguardare direttamente il magistrato conferente, è (solo) **il professionista nominato a doverne rilevare la legittimità** depositando al momento dell'accettazione dell'incarico (e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina) nella cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico, la dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità⁴.

³ Dalla lettera della norma sembrerebbe che la dichiarazione vada resa soltanto se sussistono tali rapporti. In realtà appare preferibile anche una dichiarazione negativa, cioè che l'incaricato espliciti **sempre** la sussistenza o la insussistenza di tali rapporti.

⁴ Anche se la previsione opera solo per le incompatibilità (indirette) derivanti dai rapporti esistenti tra ausiliario del giudice e magistrato appartenente all'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha conferito l'incarico (e non per le cause di incompatibilità che riguardano il rapporto diretto tra magistrato conferente l'incarico e soggetto nominato), sembra opportuno che la dichiarazione del professionista nominato formi un *unicum* con quella di assenza di incompatibilità soggettive e dirette.

Nulla osta che la dichiarazione di incompatibilità possa essere resa anche all'interno della comunicazione di accettazione, purché con specifica e separata evidenziazione dell'assenza delle incompatibilità.

Analoghe dichiarazioni attestanti l'assenza di incompatibilità sono previste per il coadiutore, che deve consegnarle all'ausiliario del giudice entro due giorni dalla nomina (e, comunque, prima di iniziare l'attività) e sarà cura di quest'ultimo depositare le dichiarazioni del coadiutore nella cancelleria del giudice.

In assenza di consegna delle dichiarazioni da parte del coadiutore o in caso di incompatibilità, consegue l'impossibilità per il professionista di avvalersi del coadiutore.

REGIME SANZIONATORIO

Le sanzioni collegate al **mancato deposito in cancelleria della dichiarazione oppure all'esistenza di situazioni di incompatibilità, sono individuate nell'art. 35.1 Codice antimafia**, come introdotto dal D.lgs. n. 54/2018 ed hanno valenza squisitamente civilistica; in particolare:

- se il soggetto nominato non provvede ad effettuare la dichiarazione di incompatibilità nei termini previsti, il tribunale dovrebbe (deve) provvedere d'urgenza alla sostituzione dello stesso, pur se ha accettato l'incarico e pur se non versa in situazioni di incompatibilità;
- se dalla dichiarazione di incompatibilità emerge che il nominato, pur avendo accettato l'incarico ed avendo depositato la dichiarazione di incompatibilità nei termini fissati, versa in una delle nuove ipotesi di incompatibilità, il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione dello stesso, che cesserà dalle proprie funzioni avendo accettato l'incarico in difetto di compatibilità.

In breve, il legislatore riserva alle due ipotesi, che involgono situazioni distinte (mancato deposito e sussistenza di incompatibilità), lo stesso trattamento e non fornisce indicazioni circa la necessità di procedere con la previa audizione del nominato, che potrebbe certamente rivelarsi superflua solo nel caso in cui emergano dalla dichiarazione dello stesso rapporti di incompatibilità, come delineati dalla novella.

In ipotesi di **dichiarazioni mendaci**, se il soggetto nominato appartiene ad un albo professionale, il tribunale segnalerà l'accaduto all'ordine di appartenenza (per ogni valutazione sotto il profilo deontologico)⁵ ed al presidente della Corte di appello, affinché dia notizia della

⁵ Poiché l'assunzione di alcuni incarichi non è riservata agli iscritti negli albi professionali, "la previsione della segnalazione all'Ordine di appartenenza dell'iscritto, che può comportare possibili ricadute sul piano disciplinare e sul possibile esercizio della professione che potrebbe esserne direttamente condizionato, non può essere condivisa, atteso che essa potrebbe dare luogo ad una **evidente disparità di trattamento tra soggetti** che, al contrario, sono unitariamente trattati e ugualmente abilitati ai fini dell'accettazione e dello svolgimento dell'incarico dinanzi al Giudice"; così Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Documento di Ricerca del 01 agosto 2018 "*Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2019*", cit., pag. 21.

segnalazione a tutti i magistrati del distretto (anche al fine di tenerne conto nel caso di futuro conferimento di incarichi).

Inoltre e senza addentrarsi in ulteriori norme, estranee al presente lavoro, si ricorda solo che l'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 prevede **sanzioni di tipo penale** per le dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica Amministrazione.

APPENDICE – FORMULARIO I:

TRIBUNALE DI _____

~ Sezione Fallimentare ~

ACCETTAZIONE INCARICO CURATORE FALLIMENTARE

(COMMISSARIO GIUDIZIALE / PRE-COMMISSARIO / LIQUIDATORE ...)

Procedura: ___/2018 dichiarata nei confronti di _____

Giudice Delegato: Dott. _____

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa _____, iscritto/a all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di _____ al n. _____, con studio in _____, via _____, n. _____, Telefono-Fax: ___/_____; E-mail _____ – P.e.c.: _____, nominato/a Curatore fallimentare (Commissario Giudiziale / Liquidatore ...) della procedura in epigrafe, con provvedimento del _____, notificato in data _____;

comunica

di accettare l'incarico, ringraziando l'On. Tribunale per la fiducia accordatagli

e consapevole delle sanzioni penali sancite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica Amministrazione,

dichiara

di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge e che non sussistono le cause ostative alla nomina; in particolare:

A - dichiara l'assenza di **incompatibilità "soggettive"** di cui all'art. 28 L.F., in quanto:

- ✓ non è stato interdetto, né inabilitato, né dichiarato fallito, né condannato a pena che comporti la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- ✓ non è mai stato alle dipendenze e non ha mai prestato opera professionale in favore del debitore, né ha avuto rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con soggetti svolgenti funzioni di rappresentanti, organi di gestione e controllo dello stesso;
- ✓ non è in conflitto di interessi con la procedura.

B - dichiara l'assenza di **incompatibilità "dirette"** con il **magistrato da cui proviene la nomina**⁶, non essendo:

- ✓ coniuge e parente fino al quarto grado, affine entro il secondo grado, convivente o "commensale abituale" del magistrato;
- ✓ creditore o debitore del magistrato;
- ✓ creditore o debitore del coniuge o dei figli del magistrato;
- ✓ persona legata da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli del magistrato;
- ✓ prossimo congiunto, convivente, creditore o debitore del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato;

C - dichiara l'assenza di **incompatibilità "indirette"**, di cui di cui all'art. 28 L.F. e art. 35, comma 4-*bis* D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come modificato dal D.Lgs. n. 54 del 18 maggio 2018, non avendo con i **magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice da cui proviene la nomina**⁷, alcun rapporto di:

- ✓ coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76,
- ✓ parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado;
- ✓ "assidua frequentazione" con gli stessi (intesa come: relazione sentimentale; rapporto di amicizia consolidato - "stabilmente protrattosi nel tempo" - e connotato da "reciproca confidenza"; rapporto di frequentazione tra "commensali abituali").

D - dichiara ai sensi degli art. 28 L.F. e art. 35.1 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come modificato dal D.Lgs. n. 54 del 18 maggio 2018, di non avere con i **magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento**⁸, alcun rapporto di:

- ✓ coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76,
- ✓ parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado;

⁶ **N.B.** Le "preclusioni dirette" ex art. 35, comma 3, Codice antimafia **non vengono espressamente richiamate** per il curatore fallimentare / commissario giudiziale e rispettivi coadiutori e potrebbero non essere dichiarate [in ogni caso, si ritengono applicabili alla luce delle norme sulla deontologia professionale, sulla disciplina dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941 - dove si prevede un'incompatibilità "generale" del magistrato per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense), nonché dello stesso D.Lgs. n. 54 del 18 maggio 2018 in commento che, prevedendo nuove incompatibilità "indirette", necessariamente rafforza la preclusione per quelle "dirette"].

⁷ **N.B.** Le "preclusioni indirette" potrebbero essere dichiarate non unitamente all'accettazione dell'incarico.

⁸ **N.B.** Le dichiarazioni finalizzate alla "vigilanza informatica del presidente della Corte d'appello" possono essere rese **separatamente** rispetto all'accettazione e/o a quelle delle incompatibilità soggettiva, diretta ed indiretta.

- ✓ “assidua frequentazione” con gli stessi (intesa come: relazione sentimentale; rapporto di amicizia consolidato / “stabilmente protrattosi nel tempo” e connotato da “reciproca confidenza”; rapporto di frequentazione tra “commensali abituali”).

[in alternativa]

D ~ dichiara ai sensi degli art. 28 L.F. e art. 35.1 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come modificato dal D.Lgs. n. 54 del 18 maggio 2018:

- ❖ che in data _____ è stato nominato _____ *indicare la tipologia di incarico* ;
- ❖ che l’incarico è stato conferito da _____ *indicare il nome del giudice che ha assegnato l’incarico e la sezione di appartenenza*;
- ❖ di essere legato da incompatibilità con il / la Dott. /Dott.ssa _____, magistrato giudicante in servizio presso il Tribunale di _____ ;
opp.
- ❖ di essere legato da incompatibilità con il / la Dott. /Dott.ssa _____, magistrato requirente in servizio presso la Procura _____ ;
- ❖ che l’incompatibilità deriva da _____ *indicare la natura del rapporto (coniugio / convivenza / parentela / assidua frequentazione ...)*;

nel contempo, dichiara di non avere con altri magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento alcun rapporto di:

- ✓ coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76,
- ✓ parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado;
- ✓ “assidua frequentazione” con gli stessi (intesa come: relazione sentimentale; rapporto di amicizia consolidato / “stabilmente protrattosi nel tempo” e connotato da “reciproca confidenza”; rapporto di frequentazione tra “commensali abituali”).

Si impegna, infine, a comunicare eventuali variazioni alle dichiarazioni d’incompatibilità rese, che potrebbero verificarsi in corso di procedura.

Pescara, _____

Dott. /Dott.ssa _____

APPENDICE – FORMULARIO II:

TRIBUNALE DI _____

~ Sezione Fallimentare ~

ACCETTAZIONE INCARICO DI COADIUTORE del CURATORE FALLIMENTARE

Procedura: ___/2018 dichiarata nei confronti di _____

Giudice Delegato: Dott. _____

Curatore Fallimentare: _____

Il /la sottoscritto /a (*es. Consulente del Lavoro*) _____,
iscritto /a _____ di _____ al n. _____, con studio in
_____, via _____, n. _____, Telefono-Fax: _____; E-mail
_____. P.e.c.: _____, a seguito dell'incarico di coadiutore ricevuto
in data _____ dal curatore fallimentare dott. / dott.ssa _____, previamente autorizzato
dal comitato dei creditori in data _____

comunica

di accettare l'incarico, ringraziando per la fiducia accordatagli

e consapevole delle sanzioni penali sancite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
per le dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica Amministrazione,

dichiara

di non avere con i **magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice da cui è
provenuta la nomina del curatore fallimentare**, alcun rapporto di:

- ✓ coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76,
- ✓ parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado;
- ✓ “assidua frequentazione” con gli stessi (intesa come: relazione sentimentale; rapporto di
amicizia consolidato - “stabilmente protrattosi nel tempo” - e connotato da “reciproca
confidenza”; rapporto di frequentazione tra “commensali abituali”);

dichiara, inoltre,

di non avere con i magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento⁹, alcun rapporto:

- ✓ di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76,
- ✓ di parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado;
- ✓ di “assidua frequentazione” con gli stessi (intesa come: relazione sentimentale; rapporto di amicizia consolidato / “stabilmente protrattosi nel tempo” e connotato da “reciproca confidenza”; rapporto di frequentazione tra “commensali abituali”).

[in alternativa]

dichiara, inoltre,

- ❖ che in data _____ è stato nominato _____ *indicare la tipologia di incarico* ;
- ❖ l'incarico è stato conferito dal curatore fallimentare dott. _____ a sua volta nominato da _____ *indicare il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza*;
- ❖ di essere legato da incompatibilità con il / la Dott. /Dott.ssa _____, magistrato giudicante in servizio presso il Tribunale di _____ ;
opp.
- ❖ di essere legato da incompatibilità con il / la Dott. /Dott.ssa _____, magistrato requirente in servizio presso la Procura _____ ;
- ❖ che l'incompatibilità deriva da _____ *indicare la natura del rapporto (coniugio / convivenza / parentela / assidua frequentazione ...)*;

nel contempo, dichiara di non avere con altri magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento alcun rapporto di:

- ✓ coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76,
- ✓ parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado;
- ✓ “assidua frequentazione” con gli stessi (intesa come: relazione sentimentale; rapporto di amicizia consolidato / “stabilmente protrattosi nel tempo” e connotato da “reciproca confidenza”; rapporto di frequentazione tra “commensali abituali”).

Si impegna, infine, a comunicare eventuali variazioni alle dichiarazioni d'incompatibilità rese, che potrebbero verificarsi in corso di procedura.

Pescara, _____

⁹ **N.B.** Le dichiarazioni finalizzate alla “vigilanza informatica del presidente della Corte d'appello” possono essere rese **separatamente** rispetto all'accettazione e/o a quelle delle incompatibilità indiretta.